

Il D.I.U. nel Diritto Internazionale.



I PRINCIPI DEL D.I.U. - DISTINZIONE

Firenze 15 Dicembre 2018

Conflitti armati internazionali:

- conflitti fra Stati
- guerre di liberazione nazionale o conflitti per l'autodeterminazione

Conflitti armati non internazionali o interni:

- guerra civile: tra forze regolari di uno Stato e forze dissidenti o gruppi armati organizzati o fra due etnie

Conflitti armati internazionalizzati:

conflitti interni



Disordini interni

DIU: IUS IN BELLO
=diritto nella guerra

IUS IN BELLO
**Legittimità della condotta
della guerra**

IUS AD BELLUM =
Diritto alla guerra


- Legittimità dell'uso della forza armata
- Disciplinato dalla Carta delle Nazioni Unite 1945



IUS AD BELLUM

DIU

- Scopo: rendere meno disumane le conseguenze della guerra
- limita il diritto delle parti in conflitto di scegliere i metodi e i mezzi di combattimento



PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

I. PRINCIPIO DI UMANITA' O 'CLAUSOLA MARTENS'

II. PRINCIPIO DI DISTINZIONE

III. PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' O NECESSITA' MILITARE

IV. PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

V. PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI COMBATTIMENTO



PRINCIPIO DI UMANITA'

PRINCIPIO DI DISTINZIONE

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'

PRINCIPIO DI

PRINCIPIO DI LIMITAZIONE DEI MEZZI E METODI DI
COMBATTIMENTO



PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

I. Principio di Umanità

Le persone che non partecipano o non partecipano più alle ostilità devono essere rispettate, trattate con umanità e senza discriminazione alcuna.

è noto come “Clausola Martens”, considerato norma del diritto consuetudinario, enuncia:

“(...) i civili e i combattenti rimangono sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti quali risultano dalle consuetudini stabilite, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza ”.

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

I. Principio di Umanità

Questi principi esprimono quelli che la Corte Penale Internazionale di Giustizia ha definito:

‘le considerazioni elementari di umanità’, e successivamente ‘Principi Fondamentali del D.I.U.’

Essi costituiscono il fondamento della protezione che il diritto conferisce alle vittime della guerra. Essi hanno carattere vincolante in tutte le circostanze e **nessuna deroga** ad essi può essere autorizzata.

DICHIARAZIONE DI SAN PIETROBURGO -- 1868

- **CONCILIARE LE NECESSITA' DELLA GUERRA
CON LE LEGGI DELL'UMANITA'**



Punti fondamentali stabiliti:

- Il solo scopo legittimo che gli Stati devono prefiggersi durante la guerra è l'**indebolire le forze armate del nemico**;
- A tal fine è sufficiente mettere fuori combattimento il più gran numero possibile di nemici;
- Si va al di là di tale scopo se si usano armi che aggravano inutilmente le sofferenze degli uomini messi fuori combattimento o ne rendono la morte inevitabile



PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

II. Distinzione


“[...] le parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, **distinzione tra la popolazione civile e i combattenti**, nonché tra i **beni di carattere civile** e gli **obiettivi militari** e, di conseguenza, dirigere le operazioni solo contro obiettivi militari.”

art. 48 Prot I 1977, art.13 Prot II 1977



**Combattenti e
obiettivi militari**



**Popolazione civile e beni
di carattere civile**



Distinguere tra popolazione civile e combattenti



Articolo 48 I P 1977

Regola fondamentale.

- allo scopo di assicurare il **rispetto** e la **protezione** della popolazione civile e dei beni di carattere civile, **le Parti in conflitto dovranno fare**, in ogni momento, **distinzione** fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, **dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.**

Articolo 49 I P 1977

Definizione degli attacchi e campo di applicazione.

1. Con l'espressione **attacchi** si intendono **gli atti di violenza contro l'avversario**, compiuti a scopo di offesa o di difesa.



OBIETTIVO MILITARE

I P 1977, art. 52, par.2

- Un bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisca efficacemente all'azione militare
- La distruzione totale o parziale del bene, o la sua conquista o neutralizzazione deve offrire, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso

BENE CIVILE

I P 1977, art. 52, par.3

- In caso di dubbio, un bene, che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si **presumerà** che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.

Sono vietati gli attacchi indiscriminati

- quelli che **non** sono diretti contro un obiettivo militare determinato;
- quelli che impiegano **metodi o mezzi** di combattimento che non possono essere **diretti** contro un obiettivo militare determinato;
- quelli che impiegano **metodi o mezzi** di combattimento i cui effetti **non** possono essere **limitati**, e che sono, di conseguenza, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile

Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile.

- **é vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso** beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la **deliberata intenzione di privarne**, in ragione del loro valore di sussistenza, **la popolazione civile o la Parte avversaria**, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.

Articolo 56 I P 1977.

Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose.

- Gli **altri obiettivi militari** situati su o in prossimità di dette opere o installazioni **non saranno oggetto di attacchi, se** questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile.

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIU

IV. Precauzione

Doveri complementari a tutte le parti in conflitto:

1. A carico di chi pone in essere l'attacco:

Art. 57 I. PACCG

a) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili o beni civili (es: foto, filmati, rapporti di intelligence, canale comunicazione con chi decide ed esegue l'attacco);

b) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco (urgenza e situazione al momento, condimeteo, presenza reparti speciali);

IV. Precauzione

A carico di chi pone in essere l'attacco (segue)

c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile, **dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci**, salvo che le circostanze lo impediscano (no, se esclude l'effetto sorpresa) o se mette a rischio la sicurezza degli attaccanti);

d) Quando è possibile **una scelta tra più obiettivi militari** per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si può pensare che l'attacco presenta il **minor pericolo** per le persone civili e per i beni di carattere civile:

2. A carico di chi subisce l'attacco

art. 58 IPACG:

- a) senza pregiudizio dell'art. 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo (divieto di scudi umani)
- b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;
- c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo

IN CONCLUSIONE, sembra d'attualità l'antico «rasoio».....

- «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» (Non aggiungere elementi quando non serve),
- «Pluralitas non est ponenda sine necessitate» (Non supporre pluralità quando non serve),
- «Frustra fit per plura quod fieri potest per pauciora» (È inutile fare con più quanto si può fare con meno).